



COMUNE DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 DEL 11/05/2022

OGGETTO: Imposta Municipale Unica (IMU) - Aliquote e detrazioni anno 2022. Conferma

L'anno **duemilaventidue** addi **undici** del mese di **maggio** alle ore **09:20**, si è riunito nella sala delle adunanze, in seduta Pubblica Ordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Alla riunione, convocata a norma di legge, in continuità di seduta, risultano presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
SODDU ANDREA	Sindaco	Si	
COCCO SEBASTIANO	Presidente del Consiglio	Si	
CALIA MARCELLO	Consigliere	Si	
PICCONI SALVATORE	Consigliere	Si	
MEREU FRANCESCO	Consigliere		Si
OBINU GIOVANNA	Consigliere	Si	
FADDA CLAUDIA	Consigliere	Si	
GODDI GIUSEPPA	Consigliere	Si	
MURRU LEANDRO	Consigliere	Si	
BONAMICI GIOVANNA FRANCA	Consigliere	Si	
PALUMBO MARIANNA	Consigliere	Si	
SIOTTO MICHELE	Consigliere		Si
BOEDDU GABRIELLA	Consigliere	Si	
BOI MARIA GIUSEPPA	Consigliere	Si	
ZOLA EMILIO	Consigliere		Si
GURIA NARCISO	Vice Presidente	Si	
SANNA PIETRO	Consigliere		Si
ARCADU ANGELO	Vice Presidente		Si
BRAU VIVIANA	Consigliere		Si
SAIU PIERLUIGI	Consigliere		Si
PREVOSTO CARLO ACHILLE STEFANO	Consigliere		Si
DEMURTAS NATASCIA	Consigliere		Si
BIDONI LISETTA	Consigliere		Si
GUCCINI FRANCESCO MARCO	Consigliere	Si	
MELIS FABRIZIO	Consigliere	Si	

(*) *partecipazione in videoconferenza*

Presiede Sebastiano Cocco, Presidente del Consiglio.

Partecipa con le funzioni di legge il Segretario Generale, Francesco Rosario Arena.

Visto l'Ordine del Giorno della seduta odierna, il Presidente Cocco dà la parola all'ass. Rachele Piras la quale illustra l'argomento "*Imposta Municipale Unica (Imu) - Aliquote e detrazioni Anno 2022. Conferma*".

Tutti gli interventi, registrati e trascritti, sono conservati agli atti della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge n. 160 del 27.12.2019 (legge di bilancio 2020) che disciplina la nuova IMU all'art. 1, commi da 739 a 783, abrogando tutte le disposizioni di cui alla legge del 27 dicembre 2013 n. 147 incompatibili, con particolare riferimento all'abrogazione della IUC (comma 738), nelle sue componenti di IMU e TASI, fatta eccezione per le disposizioni relative alla TARI (tassa rifiuti);

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 7 8 co. 1 9 co. 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria, limitatamente alle disposizioni ancora vigenti;

PRECISATO che l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 e ss.mm.im., ha anticipato, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale unica, a decorrere dall'anno 2012, a tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, per renderla applicabile a regime dal 2015;

CONFERMATA la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

RILEVATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

AVUTO RIGUARDO al quadro normativo di riferimento e al susseguirsi di norme che prevedono, come prima riportato, modifiche anche sostanziali per l'applicazione di imposte e tributi con introduzione e periodica modifica dei relativi trasferimenti statali compensativi, con particolare riferimento a quanto previsto nelle dotazioni del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC), che hanno determinato una sempre maggiore criticità nell'analisi di previsione della definizione delle risorse trasferite dallo Stato;

DATO ATTO che il gettito IMU a seguito delle modifiche normative introdotte in materia per l'imposta municipale propria, nonché per l'abrogazione della Tasi, è comunque posto in relazione alla dotazione del FSC per l'anno 2021;

SPECIFICATO che il gettito Imu per l'anno 2022 dovrà comunque essere in linea con le risorse che saranno previste nel Bilancio 2022-2024;

EVIDENZIATO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTI:

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: "1. *Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022*";
- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: "5-sexiesdecies. *Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.*"

RILEVATO che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: "(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole

fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”;

RILEVATO peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2022 secondo i criteri già adottati nel 2020 e confermati nel 2021;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs.n.446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n.1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura “base”;

SOTTOLINEATO che ai sensi dell'art. 1 comma 767 legge *ult.cit.* e della suindicata risoluzione MEF 1/DF/2020, il presente l'atto produrrà i suoi effetti a seguito della sua pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell'Economia e delle finanze nell'apposita sezione “Portale federalismo fiscale”;

VISTO l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue:

“48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà (...);”

RILEVATO che ai sensi dell'art. 1, c. 743, L. 30 dicembre 2021, n. 234:

“Limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento. (...);”

CONSIDERATO il dettato dell'art.151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e successive modificazioni;

RITENUTO di confermare per l'anno 2022, le aliquote adottate per l'anno 2021 come sotto riportate:

ALIQUOTE IMU 2022	ALIQUOTE	DETRAZIONI
Abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze.	4,8 ‰	
Unità immobiliare non locata, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato , a titolo di proprietà o di usufrutto	10,6 ‰	
Unità immobiliare locata mediante contratto di locazione a titolo non gratuito, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, ove il conduttore utilizzi l'abitazione quale dimora abituale	8,6 ‰	€ 200,00
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà finalizzata allo svolgimento della propria attività lavorativa o locata mediante contratto di locazione a titolo non gratuito, regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate (diverse da cat. D)	8,6 ‰	€ 200,00
Altri immobili (Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con l'attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale)	10,6 ‰	
Aree edificabili (Per area fabbricabile s'intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero ogni area che comunque esprime un potenziale edificatorio).	9,6 ‰	
Fabbricati rurali e strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, regolarmente classificati come tali a livello catastale,	1,0 ‰	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cd Beni Merce art. 1 c. 751, L 160/2019)	Esenti dal 2022	

RILEVATO che:

- il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019) è riservato allo Stato, seppur posseduti a titolo di proprietà e finalizzate allo svolgimento della propria attività lavorativa o locata mediante contratto di locazione a titolo non gratuito, regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate;
- come tali, dette unità, non possono usufruire del beneficio della detrazione di € 200,00 riconosciuto agli immobili rientranti in tali fattispecie ma in diverse categorie catastali;

ATTESTATO che il presente atto risulta propedeutico all'approvazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente (D.U.P. e Bilancio di previsione finanziario 2022-2024);

VISTI:

- il d.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il d.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

RITENUTO indispensabile ed urgente provvedere per le finalità in oggetto;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

RAVVISATA la propria competenza alla luce delle vigenti disposizioni normative, statutarie e regolamentari;

Con votazione palese per alzata di mano, alla presenza di n. 14 consiglieri (*Soddu, Cocco, Calia, Picconi, Obinu, Fadda, Goddi, Murru, Bonamici, Palumbo, Boeddu, Boi, Guria, Melis*), con voti favorevoli n. 12 (*Soddu, Calia, Picconi, Obinu, Fadda, Goddi, Murru, Bonamici, Palumbo, Boeddu, Boi, Guria*) e astenuti n. 2 (*Cocco, Melis*)

DELIBERA

1. di fare proprie le premesse narrative e motivazionali al presente dispositivo, intendendole qui integralmente richiamate e trasposte;
2. di confermare per l'anno 2022 le aliquote come di seguito riportate:

ALIQUOTE IMU 2022	ALIQUOTE	DETRAZIONI
Abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze.	4,8 per mille	
Unità immobiliare non locata, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato , a titolo di proprietà o di usufrutto	10,6 per mille	
Unità immobiliare locata mediante contratto di locazione a titolo non gratuito, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, ove il conduttore utilizzi l'abitazione quale dimora abituale	8,6 per mille	€ 200,00
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà finalizzata allo svolgimento della propria attività lavorativa o locata mediante contratto di locazione a titolo non gratuito, regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate (diverse da cat. D)	8,6 per mille	€ 200,00
Altri immobili (Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con l'attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale)	10,6 per mille	
Aree edificabili (Per area fabbricabile s'intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero ogni area che comunque esprime un potenziale edificatorio).	9,6 per mille	
Fabbricati rurali e strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, regolarmente classificati come tali a livello catastale,	1,0 per mille	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cd Beni Merce art. 1 c. 751, L 160/2019)	Esenti dal 2022	

3. di disporre per le unità immobiliare rientranti nella cat catastale D, il cui gettito di imposta per l'aliquota base (del 7,6 per mille) è riservato allo Stato, anche se possedute a titolo di proprietà e finalizzate allo svolgimento della propria attività lavorativa o locate mediante contratto di locazione a titolo non gratuito, regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate, non acquisiscono il beneficio della detrazione di € 200,00, diversamente da quanto riconosciuto per gli immobili rientranti in tali fattispecie ma in diverse categorie catastali;
4. di dare atto che le aliquote oggetto della presente deliberazione hanno effetto a far data dal 1 gennaio 2022 ai sensi dell'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 (L.F. 2007);
5. di disporre la pubblicazione del presente atto, a cura del Servizio proponente, nel sito informatico del Ministero dell'Economia e delle finanze nell'apposita sezione "Portale Federalismo Fiscale";
6. di dichiarare infine, con separata votazione e con voti favorevoli n. 12 (*Soddu, Calia, Picconi, Obinu, Fadda, Goddi, Murru, Bonamici, Palumbo, Boeddu, Boi, Guria*) e astenuti n. 2 (*Cocco, Melis*), il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,

del D. Lgs n. 267/2000, e ss.mm.ii, stante l'urgenza di assicurare il perfezionamento delle sue finalità.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.

Il Presidente del Consiglio
Sebastiano Cocco

Il Segretario Generale
Francesco Rosario Arena



COMUNE DI NUORO

SETTORE 2 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E PATRIMONIO

Proposta n. 2 del 04/01/2022

OGGETTO: Imposta Municipale Unica (IMU) - Aliquote e detrazioni anno 2022. Conferma

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonché ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Eventuali note:

Nuoro li, 14/03/2022

IL DIRIGENTE

SABA DANILO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI NUORO

Settore Finanziario

Proposta n. 2 del 04/01/2022

OGGETTO: Imposta Municipale Unica (IMU) - Aliquote e detrazioni anno 2022. Conferma

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonché ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni parere Favorevole in merito alla regolarità contabile.

Eventuali note:

Nuoro li, 04/01/2022

IL DIRIGENTE
f.to SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI NUORO

Attestato di Pubblicazione

Delibera di Consiglio

N. 17 DEL 11/05/2022

OGGETTO: Imposta Municipale Unica (IMU) - Aliquote e detrazioni anno 2022. Conferma

La presente deliberazione viene pubblicata in data **25/05/2022** all'Albo Pretorio del Comune per **15** giorni, ai sensi della normativa vigente.

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Nuoro li, 25/05/2022

**IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ARENA FRANCESCO ROSARIO**
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.)